

Convenzione Attuativa

TRA

Il Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari, P.I. 00196350904, legalmente rappresentata dal Direttore Prof. Ignazio Floris, domiciliato per la sua carica a Sassari, via E. De Nicola

E

L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con sede legale in Cagliari, viale Luigi Merello, 86 - 09123, C.F. 03669190922 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Antonio Casula, domiciliato per la carica rivestita presso la sede dell'Agenzia FoReSTAS e legittimato alla firma del presente atto

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali Accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- tra FoReSTAS e l'Università di Sassari è in corso un Protocollo d'Intesa di collaborazione approvato dalla prima con deliberazione commissariale n. 11 del 23 marzo 2021 e dalla firma del Rettore dell'Università in data 26 aprile 2021;

- il suddetto Protocollo d'Intesa, valido per 5 anni dalla sottoscrizione dello stesso, prevede, all'art.5 "Modalità di gestione della collaborazione", che la realizzazione delle attività previste venga regolamentata mediante apposite Convenzioni attuative;

- il Dipartimento, che tra i suoi ambiti promuove e sviluppa la ricerca nei settori delle scienze agrarie, alimentari, forestali e ambientali, ha in corso un progetto nazionale sul Bando del Biologico finanziato dal MIPAAF (**DM 8 Ottobre 2020 n.9220340**), con acronimo FilOBio, al quale partecipa in qualità di Unità Operativa di Sassari;

- il progetto generale è sulla filiera della coltivazione delle piante officinali in agricoltura biologica e prevede lo studio, ai fini della domesticazione, di specie spontanee in Sardegna, come premessa alla definizione delle esigenze di coltivazione e tutela delle stesse;

- l'Agenzia regionale FoReSTAS è una struttura tecnico-operativa della Regione Sardegna per il settore forestale ed ambientale che, nell'ambito delle proprie funzioni, ha in particolare la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e la promozione della ricerca scientifica, sperimentazione e innovazione tecnologica;

- come da prot. 2025 – 0024811 del 12/06/2025, è intenzione del Dipartimento di Agraria avviare il progetto attraverso la selezione, moltiplicazione e caratterizzazione di specie officinali spontanee della Sardegna, con il supporto e il coinvolgimento dell'Agenzia FoReSTAS;

- l'Agenzia FoReSTAS ha, presso i propri vivai, una cospicua disponibilità di piante e può essere parte fondamentale nelle varie fasi del progetto;

- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula della presente Convenzione Attuativa e al perseguimento in comune degli obiettivi del progetto;

- una collaborazione tra le Parti può costituire un proficuo strumento per formalizzare e rafforzare obiettivi di sviluppo delle filiere dei prodotti non legnosi e l'avvio di processi di sviluppo locale sostenibile legati alle economie di aree marginali, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza ed autonomia;

VISTA

- La delibera _____ con la quale l'Amministratore Unico ha approvato la presente Convenzione Attuativa e ha dato mandato al Direttore Generale di sottoscriverlo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Attuativa.

Le Parti intendono attivare e sviluppare una collaborazione per il perseguimento delle proprie finalità di ricerca e, nello specifico, per le attività richieste dal progetto nazionale sul Bando del Biologico denominato "FilOBio".

Art. 2 – Il progetto di ricerca

Il progetto di ricerca è dettagliato all'interno dell'allegato "Scheda di sintesi divulgativa", parte integrante della presente Convenzione Attuativa, nel quale vengono specificati durata, budget, Unità Operative coinvolte e risultati attesi.

Obiettivo generale del progetto, della durata di 2 (due) anni, è quello di apportare innovazione nei processi produttivi delle imprese biologiche che coltivano piante officinali, al fine di aumentare la competitività del settore.

Tale obiettivo generale sarà perseguito attraverso 4 obiettivi:

1. favorire l'approvvigionamento, la certificazione e la tracciabilità delle piante officinali lungo la filiera, attraverso la raccolta di specie officinali spontanee adatte alla coltivazione in biologico da cui ottenere materiali di moltiplicazione di elevata qualità ad oggi limitatamente disponibili.
2. ottimizzazione delle pratiche agronomiche attraverso il trasferimento di know how utili all'introduzione nei processi aziendali di innovazione nella realizzazione di itinerari tecnico colturali biologici; tale scelta è finalizzata a favorire l'innalzamento del livello produttivo, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel rispetto dell'ambiente e della salubrità dei consumatori.
3. valorizzazione e qualificazione delle produzioni attraverso processi innovati e sostenibili di prima lavorazione e trasformazione;
4. Messa a punto di un modello sostenibile e certificabile di una filiera officinale biologica nazionale.

L'Unità Operativa di Sassari, rappresentata dal Dipartimento di Agraria, ha come obiettivo specifico lo studio, ai fini della domesticazione, di specie spontanee in Sardegna.

Art. 3 – Ulteriori ambiti di collaborazione

La collaborazione di cui al precedente art. 1, potrà estendersi poi ad altre attività attinenti e potrà svilupparsi attraverso:

- Attuazione di attività di ricerca applicativa di comune interesse, nell'ambito della valorizzazione degli endemismi e la protezione delle risorse genetiche;
- Realizzazione di un protocollo comune per il collezionamento e la propagazione di specie spontanee di interesse officinale;
- Creazione di un percorso virtuoso di interscambio tra i ricercatori del Dipartimento e dell'Agenzia;
- Promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio legata alle filiere forestali;
- Scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo;
- Scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di attività formative.

Le modalità di attuazione delle iniziative di cui sopra potranno essere formalizzate attraverso scambio di note, regolanti i vari aspetti delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei regolamenti delle due Parti.

Art. 4 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art 2, le Parti designano ciascuna un referente ed un responsabile tecnico-scientifico con il compito di definire congiuntamente le linee di attività e di ricerca comuni e di verificarne periodicamente la realizzazione.

Per il Dipartimento di Agraria, si individua come responsabile il Direttore del Dipartimento Prof Ignazio Floris e come referente tecnico-scientifico la Prof. Grazia Maria Scarpa;

Per l'Agenzia regionale FoReSTAS si individua come responsabile il Direttore del Servizio tecnico forestale Dr Enrico Salaris e come referente tecnico-scientifico la Dr.ssa Sara Maltoni.

Art. 5 - Impegni delle parti

Le parti, nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascuna, si impegnano alla perfetta osservanza della presente Convenzione Attuativa e a garantirsi, reciprocamente, la più ampia collaborazione e supporto nonché a mantenere, vicendevolmente, secondo modalità esecutive che verranno concordate tra i rispettivi responsabili scientifici di cui al precedente art. 4, tutti i rapporti informativi e di consultazione che si rendessero necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

Nell'ambito della presente Convenzione l'Università di Sassari si impegna a:

- fornire indicazioni sulle specie per le quali orientare lo studio;
- fornire indicazioni gestionali sui protocolli di produzione e riproduzione in forma di linee guida;
- aggiornare l'agenzia Forestas sui risultati, anche preliminari, dei protocolli di moltiplicazione e coltivazione in sperimentazione
- coinvolgere, ove possibile, il personale dell'agenzia nelle attività di divulgazione

L'agenzia Forestas si impegna a:

- Mettere a disposizione piantine prodotte in vivaio per le sperimentazioni di cui verrà fornita in fase operativa una quantificazione;
- Garantire accesso ai boschi gestiti per le finalità di raccolta del germoplasma;

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman

- Assicurare il supporto del personale dell'agenzia durante le visite presso le strutture dell'Agenzia.

Art. 6 - Struttura, attrezzature e risorse

L'attività oggetto della presente Convenzione, fa seguito ad attività preesistenti delle Parti che metteranno a disposizione informazioni, conoscenze, attrezzature e beni immateriali occorrenti allo svolgimento delle attività connesse all'oggetto della collaborazione.

Quanto in possesso di una Parte prima della presente Convenzione, è e resterà di titolarità e proprietà della Parte medesima.

Fermo restando quanto disposto sopra, per la durata della presente Convenzione e limitatamente all'uso necessario per lo svolgimento del progetto di ricerca, ciascuna Parte garantisce all'altra l'uso a titolo gratuito delle proprie strutture e attrezzature.

Ciascuna Parte assicura il proprio personale destinato alle attività da svolgere in attuazione della presente Convenzione per responsabilità civile e infortuni.

I collaboratori e il personale di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e ai documenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla Convenzione.

Art. 7 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Le Parti potranno attivarsi per ricercare, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, eventuali finanziamenti esterni da destinare all'esecuzione di quelle attività che comportino impegni economici

Art. 8 – Durata e validità

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e sarà efficace fino alla ultimazione del progetto FiloBio, incluse eventuali proroghe. Esso potrà essere rinnovato d'intesa tra le Parti, ai fini del completamento delle attività del progetto di ricerca a seguito della presentazione di una relazione sullo stato delle attività.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere tale accordo, la risoluzione delle controversie sarà devoluta, in via esclusiva, ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed uno scelto di comune accordo.

Art. 10 –Titolarità, utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le Parti convengono che tutti i dati raccolti e prodotti nell'ambito della presente collaborazione saranno di titolarità congiunta e ne sarà garantito l'utilizzo pieno e incondizionato a entrambe le Parti, salvo diverse disposizioni normative o esigenze di riservatezza concordate per iscritto.

Ai sensi dell'art.10 della l.633/194 sul diritto d'autore, i risultati derivanti da attività svolte congiuntamente dalle Parti o per le quali entrambe abbiano fornito un contributo, attraverso l'apporto di risorse materiali, economiche o umane, saranno di proprietà comune ed entrambe potranno utilizzarli liberamente per le proprie finalità istituzionali.

Ciascuna Parte non può pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal progetto, ottenuti congiuntamente e di titolarità condivisa tra le Parti, senza la previa autorizzazione scritta dell'altro contitolare.

La Parte che intenda pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal progetto, ottenuti disgiuntamente e di titolarità sua esclusiva, dovrà darne previa comunicazione all'altra parte a titolo meramente informativo. Non è necessaria né la preventiva autorizzazione né comunicazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio.

Le Parti si impegnano a specificare nelle pubblicazioni, relazioni e documenti resi pubblici che i risultati conseguiti sono scaturiti dalla collaborazione vigente.

Art. 11 – Trattamento dei dati

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività regolate della presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento, per quanto di propria competenza, e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle Parti o come responsabili scientifici sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione dell'accordo e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte ha portato e/o si impegna a portare a conoscenza degli interessati nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 12 – Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni previste dal Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Agenzia FoReSTAS e l'Università di Sassari e le disposizioni vigenti applicabili in materia.

Ciascuna Parte assicura il proprio personale destinato alle attività da svolgere in attuazione del presente accordo per responsabilità civile e infortuni.

Nell'esecuzione dell'accordo le Parti si atterranno alle disposizioni vigenti ai fini della tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

Dipartimento di Agraria
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ignazio Floris

Agenzia regionale Forestas
Il Direttore Generale
Antonio Casula